

Misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia

Corte di giustizia UE, Sez. III 8 giugno 2023, in causa C-636/21 - Jürimäe, pres.; Gavalec, est.; Medina, avv. gen. - NN c. Regione Lombardia.

Agricoltura e foreste - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 220 - Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 - Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia - Normativa nazionale - Condizione per la concessione di un aiuto - Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda - Margine di discrezionalità degli Stati membri.

L'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l'accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - Introduzione. La sentenza in commento offre alcuni spunti per gli imprenditori agricoli proprietari di un'azienda di carne da pollame e relativa produzione di uova, danneggiati dalla diffusione del virus portatore dell'influenza aviaria.

In particolare, la Corte di giustizia, che ha interpretato in maniera «estensiva» l'art. 220 del regolamento n. 1308/2013 UE, ha riconosciuto la possibilità di usufruire di un «equo» indennizzo ai suddetti imprenditori, pronunciandosi in senso ampliativo anche per coloro che, pur proprietari al momento delle ingenti perdite subite, non rivestivano più tale *status* giuridico al momento del deposito della domanda di sussidio o indennizzo.

Nella fattispecie, al tempo del dilagare dell'evento influenzale, il proprietario di un'azienda operante nel settore del commercio delle carni da pollame e di uova era il padre di due agricoltori che aveva deciso di cedere la propria azienda ai figli, avanzando successivamente, in prima persona, la domanda di equo indennizzo, domanda in un primo respinta dalle Corti di merito italiane; la causa è dunque approdata sino alla Corte di giustizia europea che, con una sentenza additiva di principio, ha sostanzialmente aperto alla possibilità per il ricorrente di chiedere l'indennizzo *de quo* anche se costui non era più proprietario dell'azienda agricola al tempo della presentazione della richiesta.

2. - La questione pregiudiziale. Il signor NN era titolare di tre allevamenti avicoli situati in Italia. A seguito delle restrizioni sanitarie adottate a causa dell'epidemia dell'influenza aviaria¹, NN ha dovuto sospendere la propria attività tra il mese di ottobre ed il mese di dicembre dell'anno 2017. A causa dell'età avanzata, nell'anno 2019 aveva ceduto tutti gli allevamenti in questione ai figli; sul fondamento del d.m. n. 1419/2020, nell'aprile 2020 il signor NN ha presentato all'organismo pagatore per la Regione Lombardia² una domanda di aiuti per i suddetti tre allevamenti, in ragione dei danni cagionati dall'influenza aviaria.

¹ L'influenza aviaria (nota anche come peste aviaria) è una malattia infettiva contagiosa altamente diffusiva, dovuta a un virus influenzale di ceppo A, che colpisce diverse specie di uccelli selvatici e domestici, con sintomi che possono essere inapparenti o lievi (virus a bassa patogenicità), oppure gravi e sistemici con interessamento degli apparati respiratorio, digerente e nervoso; la patologia è ad alta mortalità e può trasmettersi, in alcuni casi, anche all'uomo.

² L'Organismo pagatore regionale (OPR) è la struttura, interna alla Regione Lombardia, che si occupa del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea alle aziende agricole lombarde.

Sulla base del decreto n. 1419/2020, la Regione Lombardia³ ha rifiutato di concedere gli aiuti al signor NN, ritenendo che egli, «non essendo titolare di alcun allevamento avicolo alla data di proposizione della domanda, non avesse la qualità di "beneficiario" ai sensi del d.m. 383/2020»⁴.

Avverso tale decreto il sig. NN ha proposto opposizione dinnanzi al T.A.R. Lombardia e, atteso il rigetto della domanda, egli si è poi rivolto al Consiglio di Stato: detto organo ausiliario del Governo⁵, ha rilevato che «occorre stabilire se la misura di sostegno prevista dalla normativa dell'Unione debba essere intesa come una misura di indennizzo dei danni subiti, approntata in favore dell'imprenditore agricolo che abbia subito un danno, anche qualora quest'ultimo non fosse più titolare dell'azienda alla data di deposito della domanda di sostegno, oppure se detta misura di sostegno miri esclusivamente a sostenere il mercato interessato e sia rivolta esclusivamente agli imprenditori che, a tale data, erano attivi sul mercato».

Attesa l'ambiguità della fattispecie, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 220 del regolamento n. 1308/2023 e il regolamento di esecuzione n. 2019/1323 ostino a una normativa nazionale (come quella di cui al d.m. n. 383/2020) intesa ed applicata nel senso di limitare l'accesso alle misure compensative dei danni determinati dall'influenza aviaria alle sole imprese che non abbiano cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza».

3. - La sentenza della Corte di giustizia. Alla luce della ricostruzione di cui al punto 2 del presente commento, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale con una sentenza interpretativa, affermando che «l'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo a misure eccezionali di sostegno nel mercato nei settori delle uova e della carni da pollame in Italia, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da garantire l'accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno».

Senza voler ripetere in maniera compilativa i capi della sentenza, si possono però ravvisare alcuni punti significativi, così riassumibili:

- a) il regolamento non precisa se, come richiesto dal giudice di merito, il richiedente debba essere in attività alla data del deposito della domanda di sostegno;
- b) il regolamento persegue uno scopo generale che consiste nel prevedere una serie di misure di intervento e di sostegno del mercato al fine di stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola⁶;
- c) la misura di sostegno è compensativa delle perdite connesse all'adozione di misure sanitarie e veterinarie per lottare contro la propagazione della malattia animale – influenza aviaria – sostenendo gli operatori la cui azienda sia stata direttamente colpita da tali misure;
- d) l'unico accertamento rilevante per determinare l'ammissibilità di un richiedente alle misure di sostegno previste dal combinato disposto dei due regolamenti è se detto richiedente fosse in attività sul mercato

³ Il decreto citato è attuativo del decreto del 15 gennaio 2020, n. 383, mediante il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha disposto le modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 per compensare le perdite di reddito causate dall'influenza aviaria. In particolare, il decreto elenca i soggetti titolati alla presentazione della domanda di sussidio, senza però specificare la questione affrontata dalla Corte di giustizia ex art. 220 del regolamento. Di seguito l'elenco dei soggetti titolati ai sensi del suddetto decreto:

- imprese produttrici di uova da cova;
- imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
- imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne delle specie pollo, faraona, anatra, gallina ovaiole, pollastra, pulcino, tacchino e uova del genere Gallus;
- centri imballaggio uova.

⁴ Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

⁵ Sono organi Ausiliari del Governo, tra gli altri, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

⁶ 'Considerando' 10.

interessato al momento della perdita subita, *a prescindere dal fatto che tale richiedente sia tuttora in attività alla data di presentazione della domanda di sostegno*.

Il punto *d*) è dirimente circa la questione oggetto del presente contributo, in quanto la Corte di giustizia ha aggiunto, in motivazione, un *quid pluris* rispetto alla pronuncia del giudice italiano, nel senso che quest'ultimo aveva considerato produttiva la domanda di erogazione del sussidio «solo in costanza della diffusione dell'influenza aviaria»⁷.

4. - I regolamenti n. 1308/2013 e n. 1323/2019. Il regolamento n. 1308/2013 costituisce una pietra miliare nell'ambito della legislazione comunitaria relativa alle politiche agricole, in quanto, pur abrogando precedenti importanti regolamenti come, ad esempio, il regolamento n. 922/72⁸ ed il regolamento n. 234/79⁹, ha introdotto significative disposizioni nell'ambito del mercato comune dell'agricoltura.

In particolare, il regolamento ha istituito un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura¹⁰.

Inoltre, il regolamento ha dettato disposizioni di aiuto e agevolazione alle imprese e privati mediante finanziamenti erogati sulla base di apposite tabelle di stima e di programmi operativi di sostegno al mercato alimentare (ad. es. per il commercio del latte, delle olive e dei prodotti ortofrutticoli)¹¹; inoltre, vi sono significative disposizioni in tema di ristrutturazione e riconversione commerciale dei vigneti¹².

Vi è poi una parte procedurale circa l'inoltro alla Commissione delle domande di protezione (per acquisire, ad esempio, le denominazioni DOP/DOC/DOGC).

Tra l'altro il regolamento 2013/1308, anche ai fini del presente contributo, va «letto ed applicato» in combinato disposto con il regolamento di esecuzione n. 2019/1323¹³ che detta *misure eccezionali di sostegno nel mercato delle uova e delle carni da pollame in Italia*.

Cercando di fare un po' di ordine, l'art. 220 del regolamento n. 1308/2013 ha disposto che la Commissione possa adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno al mercato interessato per tenere conto:

- a) delle limitazioni agli scambi intra-unionali e agli scambi con i Paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e
- b) di gravi turbative del mercato direttamente applicabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

Tali misure, si applicano – tra l'altro – ai settori seguenti:

- 1) pollame;
- 2) uova.

Naturalmente, l'allevamento di pollame (ad es. galline, quaglie e tacchine) è strettamente connesso a quello della produzione di uova; da ciò discende la trattazione congiunta delle susposte categorie da parte del regolamento.

⁷ In via parallela, vedasi l'art. 1917 c.c. in tema di assicurazioni: solo per cenno, si può ravvisare una fattispecie simile nei contratti assicurativi contenenti la clausola *claims made*, che limita il riconoscimento dell'indennizzo al fatto che la relativa richiesta di risarcimento può essere inoltrata soltanto nel periodo di vigenza della polizza.

⁸ Che dettava disposizioni sulla preservazione e conservazione dell'allevamento dei bachi da seta.

⁹ Che dettava disposizioni in materia di adeguamento alla tariffa doganale comune, con la previsione di una apposita nomenclatura.

¹⁰ L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che ha basi giuridiche negli artt. 38-43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è stata attuata mediante il regolamento (UE) n. 1379/2013.

¹¹ Artt. 26, 29 e 32.

¹² Artt. 46-53.

¹³ Il regolamento in questione è naturalmente collegato al regolamento del 2013.

Ciò posto, è evidente che a fronte di eventi che colpiscono in maniera significativa il mercato agricolo, tra cui rientra l'influenza aviaria, ma anche la peste suina, il danno agli oliveti cagionato dal batterio *Xylella fastidiosa*, le avversità portate dalle calamità naturali quale è stata l'alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023, non solo gli Stati membri, ma anche l'Unione, sono intervenuti sul piano legislativo per adottare misure di sostegno alla produzione. Tra le misure di sostegno, naturalmente, vi è quella che consiste nel riconoscimento di un indennizzo/sussidio agli agricoltori, titolari di imprese agricole di carni da pollame e produttive di uova, quale ristoro (e non risarcimento) per i «pregiudizi» subiti e *subendi*¹⁴, in ragione del fatto che lo stato di necessità¹⁵ e per causa non imputabile all'agricoltore, produce un consistente depauperamento economico, ravvisabile sia nella temporanea impossibilità produttiva, del quale costui non è responsabile, sia nel fatto che l'allarme sociale scatenato dall'evento avverso crea una diminuzione della vendita dei prodotti avicoli.

Inoltre, la Corte di giustizia ha affrontato in maniera sostanziale ed in parallelo anche alcune disposizioni del regolamento del 2013, comparandole con le disposizioni del regolamento n. 2019/1323.

In particolare, mentre il regolamento del 2013 aveva dettato disposizioni specifiche sul sostegno al mercato avicolo, da pollame e relativo alla produzione di uova, il regolamento *self-executing* del 2019, afferente al periodo di influenza aviaria che aveva colpito gli allevamenti italiani nel 2017-2018, ha previsto misure di esecuzione relative alla partecipazione dell'Unione al sostegno al mercato sul piano dell'effettiva partecipazione monetaria, ripartita, sostanzialmente, per quote e, addirittura, per singolo numero di uova deposte¹⁶.

Le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:

- a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella italiana;
- b) per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e in quella italiana di cui all'allegato («zone regolamentate»);
- c) se sono state versate ai beneficiari dall'Italia al più tardi entro il 30 settembre 2020;
- d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento n. 652/2014.

Il successivo art. 3 quantifica poi gli importi monetari degli interventi sulla base delle perdite subite, valorizzando, sostanzialmente, ciascun uovo, deposto nel mercato comune unionale, nella misura minima di 0,07 cent.

Più significativo, ai fini della sentenza in questione, è l'art. 4 del secondo regolamento, che di seguito si riporta:

«L'Italia procede a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, l'Italia verifica:

- a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
- b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;

¹⁴ La formula è stereotipa e generale: in realtà potrebbe essere cosa più concreta fare cenno al danno emergente e al danno lucro cessante *ex artt.* 1223-1227 c.c.

¹⁵ Tendenzialmente, può considerarsi caso fortuito l'evento che si inserisce nel nesso di causalità in maniera imprevedibile e, come tale, non giustifica il risarcimento del danno; proprio per questo motivo la Corte non ha utilizzato il termine risarcimento, ma ha argomentato in termini di sussidio/indennizzo: sul tema, però, si potrebbe discutere, in quanto l'influenza aviaria si manifesta ormai con costanza nel tessuto produttivo agrario europeo ed italiano, ragione per la quale è sempre meno possibile liquidare somme sulla base della mera sussistenza dello stato di necessità.

¹⁶ Per completezza espositiva, si riporta l'art. 1 del regolamento: «L'Unione partecipa nella misura del 50 per cento al finanziamento delle spese incorse dall'Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall'Italia tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018».

c) *che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.*

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni».

In sostanza, è lo Stato membro, in questo caso l'Italia, a dover verificare la sussistenza dei requisiti circa la sussistenza della domanda di sostegno in caso di influenza aviaria.

5. - L'asincronia normativa colmata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il termine «asincronia normativa» non è esclusivamente giuridico, ma vuole portare alla luce il fatto che la sentenza in commento rivela un vuoto normativo. Ad esempio, nel diritto civile, non sono rari i casi di vuoto normativo; di norma, nel diritto civile, allorquando si verifica una situazione simile, solo un giudice ha facoltà di interpretazione estensiva o analogica; si pensi, ad esempio, alla facoltà lasciata al giudice di interpretare la vessatorietà delle clausole di contratti dei consumatori¹⁷.

Pertanto, a fronte di una lettura comparata del regolamento unionale con la disposizione regionale, la Corte ha ravvisato la mancanza della possibilità per l'imprenditore agricolo¹⁸ di presentare la domanda di sussidio anche dopo aver «ceduto» l'azienda. Si precisa, tra l'altro, che un conto è il sussidio (equo indennizzo), altro conto è il risarcimento del danno, che consentirebbe un ristoro patrimoniale più consistente, anche se meno dimostrabile sul piano probatorio, mediante una causa civile.

Data tale ricostruzione, a seguito del lungo percorso giurisprudenziale evidenziato dalla narrativa in fatto della sentenza in commento, il *vulnus* è stato colmato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Tale pronuncia costituirà certamente un precedente non di poco conto, perché ha di fatto riconosciuto, anche a soggetti terzi, la legittimazione ad agire in giudizio per richiesta del sussidio, con la conseguente valida corresponsione del medesimo.

6. - Conclusioni. L'art. 220 del regolamento prevede, sostanzialmente, che mediante atti di esecuzione, l'Unione europea sollecita gli Stati membri ad attivare procedure di sostegno in caso di gravi calamità, quali sono, ad esempio, l'influenza aviaria, la pesta suina, il Co-Sars-Cov2, e la recente alluvione nella Regione Emilia-Romagna.

Ciò che però non è specificato è il fatto che i sussidi possano o non possano essere erogati anche in favore di persone che, al tempo dell'episodio, rivestivano la qualifica di imprenditori, ma che, al momento della richiesta del sussidio, avevano ceduto a terzi l'azienda¹⁹.

Alla luce delle conclusioni della Corte, e anche di quanto esposto nei paragrafi precedenti, la sentenza interpretativa dell'art. 220 del regolamento del 2013 potrebbe creare un circolo vizioso e speculativo, soprattutto per quei soggetti terzi che «comprano e vendono immediatamente», a fini di esclusivo profitto. Ciò detto, in mancanza di un'espressa disposizione normativa a riguardo, la questione si pone, nei presenti termini, in ragione del diritto al riconoscimento del sussidio ad un padre che aveva ceduto l'azienda agricola ai propri figli.

Il legame generazionale è dunque importante e, naturalmente, ben si comprende la tutela operata dalla Corte; precauzionalmente, si rileva però che questo ampliamento della possibilità di proporre la domanda di indennizzo potrebbe creare una ulteriore e, in questo caso, eccessiva, estensione della facoltà di richiedere il sussidio, anche a livello, per così dire, extra-familiare.

Ciononostante, questo non dovrebbe accadere, in quanto la normativa nazionale che ha giustificato l'erogazione del sussidio economico si fonda, almeno in parte, sul principio di proprietà ex art. 832 e ss. c.c. e, per altra parte, sulla qualifica di imprenditore (agricolo) al tempo della richiesta del sussidio; per meglio

¹⁷ Art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206/2005.

¹⁸ V. art. 2135 c.c.

¹⁹ V. ad. es. art. 2112 c.c. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

dire «solo chi era proprietario al tempo dell'evento, può vedere accolta la propria pretesa», Ci si auspica tuttavia che, in futuro, quello or ora descritto rimanga un «punto fermo», nel senso che un conto è la continuità aziendale e familiare, aspetto che sembra rilevare dalla sentenza in commento, un conto è il mero profitto imprenditoriale perpetrato da soggetti terzi e, soprattutto, da interessi speculativi.

Tra l'altro, la recente alluvione che ha coinvolto la Regione Emilia-Romagna ha sicuramente portato grave nocimento alle industrie agricole; in questa prospettiva, anche la sentenza in commento potrebbe fornire ai proprietari agricoltori alcuni spunti per compensare le perdite subite, soprattutto nel settore dell'allevamento del pollame e relativa produzione di uova, posto che la Regione Emilia-Romagna produce il 18 per cento del fabbisogno nazionale [la Regione Lombardia è la seconda (24 per cento)]²⁰.

Ciò scritto, a parer dello scrivente, posto che la sentenza apre al riconoscimento della possibilità di avanzare la richiesta di sussidio anche a soggetti terzi, occorrerebbe un intervento legislativo o regolamentare che consenta la richiesta di indennizzo esclusivamente nei confronti di chi era proprietario delle aziende agricole, a patto che si rimanga nel contesto delle imprese a conduzione familiare (si pensi a che cosa potrebbe accadere se anche amministratori di aziende, amici o soggetti terzi potessero validamente avanzare la domanda di sussidio *ex art.* 220 del regolamento)²¹.

Ci si auspica, in conclusione, che la sentenza in commento funga da riferimento per la tutela più ampia «dei diritti della persona», riconoscendo, in senso logico, la continuità aziendale nelle consuetudini agrarie; ciò pare cosa naturale, anche in ragione del fatto che il tessuto produttivo italiano, soprattutto in campo agricolo, è costituito da molte aziende a «conduzione familiare». Occorrerà dunque monitorare i futuri provvedimenti, per comprendere se il proposito della Corte sia stato effettivamente quello or ora rappresentato, così come, per adesso, pare dal tenore delle parole dei giudici del Lussemburgo.

²⁰ L'Italia, con una produzione stimata di uova da consumo pari a circa 796 mila tonnellate è tra i principali *player* a livello europeo, un gradino sotto il podio che vede ai primi tre posti Francia, Germania e Spagna. La produzione italiana si è attestata su oltre 12,6 miliardi di uova, pari a circa 796 mila tonnellate di prodotto, per un corrispettivo di poco inferiore a 1,4 miliardi di euro per la sola parte agricola. La produzione nel 2020 è stata garantita da 41 milioni di galline ovaiole accasate in oltre 2.600 allevamenti, di cui 1.444 di grandi dimensioni (con più di mille capi). È quanto emerge da un report di Ismea pre-Covid e pre-alluvione in Emilia-Romagna (fonte *wiki]us* - area dati) (rapporto ISMEA 2020).

²¹ Solo per cenno, si segnala che il tema del risarcimento a soggetti terzi, non portatori di un interesse diretto in merito alla domanda, è stato naturalmente affrontato in più rami del diritto, sia civile, sia penale; in quest'ultimo caso si pensi alla possibilità di costituzione di parte civile nel processo penale, volta a ottenere un ristoro patrimoniale, di norma, per le vittime di un reato. Si pensi, infine, all'azione di rivalsa sanitaria, praticata da alcune Aziende sanitarie locali legittimate, anche sulla base di alcuni arresti di merito e della Corte di cassazione (ad es. Cass. Sez. III Civ. 16 ottobre 2017, n. 24289, in *Dir. civ.*, 2018, con nota di GALLO P), finalizzata ad ottenere un ristoro patrimoniale *ex art.* 2043 c.c. in ragione delle cure apportate ai pazienti vittime di fatto illecito o di infortunio sul lavoro.